

CORONAVIRUS OVERCOMING THE DIFFICULTIES

LA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE AL TEMPO DEL CORONAVIRUS. NUOVE REGOLE, CHIAREZZA E PREVEDIBILITÀ DELLE RESTRIZIONI

DE BERTI JACCHIA FRANCHINI FORLANI
STUDIO LEGALE

Nei mesi recenti, gli Stati Membri hanno adottato diverse misure per limitare la diffusione della pandemia di *coronavirus*, alcune delle quali hanno avuto un impatto diretto sulla libera circolazione delle persone. La Commissione ha più volte ribadito la necessità di evitare approcci disomogenei che potrebbero ostacolare gli sforzi compiuti finora, privilegiando la solidarietà europea e la pianificazione strategica.

Nel solco del programma delineato dalla *roadmap* europea del 15 aprile 2020¹ e della Comunicazione del 13 maggio 2020² sull'approccio comune per la progressiva revoca delle restrizioni alla libera circolazione tanto a livello nazionale quanto riguardo alle frontiere interne dell'Unione, in data 4 settembre 2020 la Commissione ha adottato una proposta di raccomandazione del Consiglio³ al fine di assicurare al riguardo maggiore chiarezza, prevedibilità e trasparenza.

La proposta trova la sua *ratio* nel fatto che le restrizioni alla libera circolazione nell'Unione dovrebbero essere adottate solo se strettamente necessarie per far fronte a rischi per la salute pubblica, e dovrebbero essere conformi ai principi di proporzionalità e non discriminazione. Di conseguenza, la Commissione ha invitato gli Stati Membri ad una maggiore cooperazione relativamente a quattro ambiti.

In primo luogo, nella definizione di criteri comuni per l'introduzione delle restrizioni ai viaggi. Più particolarmente, secondo la Commissione gli Stati Membri dovrebbero tener conto, alternativamente, di tre diversi criteri, ossia i) il numero totale di nuovi casi di *coronavirus* notificati ogni 100.000 abitanti in una data zona negli ultimi 14 giorni, ii) la percentuale di *test* positivi su tutti quelli effettuati in una data zona nell'ultima settimana, e iii) il numero totale di *test* effettuati ogni

¹ Com. Comm. C(2020) 2419 final del 15.04.2020, *Tabella di marcia comune europea verso la revoca delle misure di contenimento della COVID-19*. Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente [LINK](#).

² Com. Comm. C(2020) 3250 final del 13.05.2020, *Towards a phased and coordinated approach for restoring freedom of movement and lifting internal border controls*. Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente [LINK](#).

³ Com. Comm. COM(2020) 499 final del 04.09.2020, *Proposal for a Council Recommendation on a coordinated approach to the restriction of free movement in response to the COVID-19 pandemic*.

100.000 abitanti in una data zona nell'ultima settimana. Tali dati dovranno essere comunicati al Centro Europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (*European Centre for Disease Prevention and Control*, ECDC)⁴ con cadenza settimanale. Gli Stati Membri, tuttavia, non dovrebbero limitare la libera circolazione delle persone provenienti da o dirette verso un altro Stato Membro in cui il numero totale di nuovi casi notificati in una data zona sia uguale o inferiore a 50 ogni 100.000 negli ultimi 14 giorni o, in alternativa, la percentuale di *test* positivi su quelli effettuati in una data zona sia inferiore al 3%, a condizione che lo Stato Membro di partenza effettui un numero di *test* settimanali superiore a 250 ogni 100.000 abitanti.

In secondo luogo, l'ECDC dovrebbe pubblicare con cadenza settimanale una mappa dei Paesi dell'Unione e dello Spazio Economico Europeo (SEE) ripartiti in quattro aree caratterizzate da un diverso codice cromatico a seconda del numero di nuovi casi di *coronavirus* notificati. Nello specifico, saranno contrassegnate i) in colore verde le zone in cui il numero totale di nuovi casi è inferiore a 25 nelle ultime due settimane e la percentuale di *test* positivi è inferiore al 3%; ii) in colore arancione le zone in cui il numero totale di nuovi casi è inferiore a 50 nelle ultime due settimane e la percentuale dei *test* positivi è uguale o superiore al 3%, oppure il numero totale di nuovi casi è compreso fra 25 e 150 e la percentuale di *test* positivi è inferiore al 3%, iii) in colore rosso le zone in cui il numero totale di nuovi casi è superiore a 50 nelle ultime due settimane e la percentuale dei *test* positivi è uguale o superiore al 3%, oppure il numero totale di nuovi casi è superiore a 150 ogni 100.000 abitanti nello stesso arco di tempo, e iv) in colore grigio le zone rispetto alle quali le informazioni disponibili non sono sufficienti a valutare i suddetti criteri oppure il numero di *test* effettuati ogni 100.000 persone è inferiore a 250.

Posto che, in linea di principio, gli Stati Membri non dovrebbero rifiutare l'ingresso ai viaggiatori provenienti da altri Stati Membri, qualora decidano di introdurre eventuali restrizioni alla libera circolazione nei confronti di coloro che provengono da una zona classificata come "rossa" o "grigia", essi potrebbero richiedere, alternativamente, la quarantena oppure un *test* all'arrivo. Gli Stati Membri, inoltre, potrebbero esigere che i viaggiatori provenienti da una zona classificata come "rossa", "arancione" o "grigia" presentino la modulistica per la localizzazione nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati⁵. In ogni caso, dalla quarantena dovrebbero essere esentati tutti coloro che svolgono funzioni essenziali quali, tra gli altri, gli operatori sanitari, il personale dei trasporti di merci e i diplomatici.

La Commissione, infine, invita gli Stati Membri a fornire agli *stakeholders* informazioni chiare, complete e tempestive in merito alle eventuali restrizioni alla libera circolazione delle persone adottate e ai relativi requisiti. A tale scopo, le informazioni dovrebbero essere pubblicate sulla piattaforma *web* "Re-open EU"⁶ e notificate con una settimana di anticipo rispetto alla loro entrata in vigore.

9 settembre 2020

⁴ L'ECDC è un'agenzia indipendente dell'Unione europea con lo scopo di rafforzare le difese dei paesi membri dell'Unione nei confronti delle malattie infettive.

⁵ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, GUUE L 119 del 04.05.2016.

⁶ Per ulteriori informazioni si veda il seguente [LINK](#).

Il presente articolo ha esclusivamente finalità informative e non costituisce parere legale.

This article is exclusively for information purposes, and should not be considered as legal advice.



Roberto A. Jacchia

PARTNER

 r.jacchia@dejalex.com

 +39 02 72554.1

 Via San Paolo 7
20121 - Milano



Marco Stillo

ASSOCIATE

 m.stillo@dejalex.com

 +32 (0)26455670

 Chaussée de La Hulpe 187
1170 - Bruxelles

MILANO

Via San Paolo, 7 · 20121 Milano, Italia
T. +39 02 72554.1 · F. +39 02 72554.400
milan@dejalex.com

ROMA

Via Vincenzo Bellini, 24 · 00198 Roma, Italia
T. +39 06 809154.1 · F. +39 06 809154.44
rome@dejalex.com

BRUXELLES

Chaussée de La Hulpe 187 · 1170 Bruxelles, Belgique
T. +32 (0)26455670 · F. +32 (0)27420138
brussels@dejalex.com

MOSCOW

Ulitsa Bolshaya Ordynka 37/4 · 119017, Moscow, Russia
T. +7 495 792 54 92 · F. +7 495 792 54 93
moscow@dejalex.com